



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

## DECRETO

Oggetto: Emanazione aggiornamento Procedura per la segnalazione di condotte illecite  
(*Whistleblowing policy*)

### IL RETTORE

VISTO:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati abrogante la direttiva 95/46/CE;
- la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la Legge 30 novembre 2017, n. 179 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche;
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- la delibera ANAC del 9 giugno 2021, n. 469 recante «Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)»;
- il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)»;

- e, in particolare, l'art. 10 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che prevede che ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne;

- la decisione del Consiglio dell'ANAC del 30 maggio 2023 con cui è stato approvato lo schema delle «Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne» e disposta la pubblicazione sul sito istituzionale di ANAC per la consultazione pubblica dal 1° al 15 giugno 2023;

- l'approvazione da parte del Consiglio dell'Autorità in via definitiva con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 delle "Linee guida" di cui sopra;

- la delibera del Senato Accademico del 24 gennaio 2022, n. 2, con la quale si è espresso parere favorevole all'adozione della procedura per la segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing policy);

- la delibera del 25 gennaio 2022, n. 3 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'adozione della procedura per la segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing policy);

ATTESO che il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevede tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione la "Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cosiddetto whistleblower)", dettando linee guida per l'applicazione di questo istituto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo numero 165/2001;

CONSIDERATO che il whistleblowing è strumento di prevenzione e di correzione di degenerazioni e malfunzionamenti del sistema interno all'amministrazione e che per "Whistleblowing Policy" si intende una procedura volta ad incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione civica e sociale, il whistleblower considerato quale "sentinella civica" che aiuta a migliorare il sistema, a liberarlo da possibili illegalità;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento della procedura in applicazione delle nuove Linee Guida;

VISTE le Linee procedurali per la segnalazione di illecito o irregolarità e disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, predisposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione che ne attesta la legittimità e la correttezza formale e sostanziale, allegate alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale (all.1);

CONSIDERATO che in data 11 settembre 2023 il testo con le modifiche è stato trasmesso alle RSU e al Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 18 settembre 2023, n. 194, di parere favorevole all'aggiornamento della procedura per la segnalazione di condotte illecite (*Whistleblowing policy*);

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 settembre 2023, n. 228, di approvazione dell'aggiornamento della procedura per la segnalazione di condotte illecite (*Whistleblowing policy*);

### **DECRETA**

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate,

- di emanare l'aggiornamento della Procedura per la segnalazione di condotte illecite (*Whistleblowing policy*), allegata al presente decreto (All. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di precisare che la procedura approvata sostituisce quella precedentemente in essere;
- di darne diffusione al personale di Ateneo.

La Procedura entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sull'albo ufficiale di Ateneo.

Brescia, data del protocollo

**IL RETTORE**  
(Prof. Francesco Castelli)

*F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05*



**Procedura per la segnalazione di violazioni  
del diritto dell'Unione e della normativa nazionale  
(Whistleblowing policy)  
[Link linee guida ANAC](#)**

**Art. 1 – Finalità, oggetto e ambito di applicazione soggettivo**

1. La presente Procedura è attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)» e della Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 «Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne».
2. La finalità della presente Procedura è quella di favorire nella comunità universitaria la comprensione e la pratica della segnalazione di violazioni come atto di manifestazione di senso civico che può facilitare l'emersione di fatti corruttivi o comunque pregiudizievoli per l'Ateneo e per l'interesse collettivo di tutte le sue componenti e stimolare l'attivazione di misure preventive.
3. L'obiettivo specifico perseguito dalla presente Procedura è quello di fornire al soggetto che sia venuto a conoscenza di situazioni che prefigurano violazioni – verificatisi all'interno dell'Ateneo o comunque ad esso relativi - indicazioni chiare sulle modalità di trasmissione delle segnalazioni e sulle forme di tutela previste dall'ordinamento e acquisite dall'Università degli Studi di Brescia.
4. L'Università degli Studi di Brescia tutela i segnalanti (*whistleblower*) garantendone l'anonimato fin dall'invio della segnalazione e per tutto il corso del procedimento e facendo rispettare il divieto di discriminazioni nei loro confronti.
5. La tutela è riconosciuta alle seguenti categorie:
  - Dipendenti dell'Università; precisamente:
    - docenti e ricercatori a tempo indeterminato o determinato;
    - docenti a contratto;
    - personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato o determinato;
    - collaboratori linguistici e lettori;
    - assegnisti di ricerca e tutor didattici;
  - Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Università;
  - Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Università
  - Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Università;
  - Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, presso l'Università o presso enti di diritto privato partecipati o controllati dalla stessa;

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

6. La tutela è riconosciuta, oltre ai soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni,

intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. Tali figure sono:

- **Facilitatore**, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante**, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- **Colleghi di lavoro del segnalante**, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- **Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – del segnalante**, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d))
- **Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante**, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica

7. La tutela del *whistleblower* rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione.

## Art. 2 Le segnalazioni

1. Perché possa accordarsi la tutela prevista devono ricorrere i seguenti presupposti:

- Il soggetto deve rientrare in una delle categorie indicate al precedente articolo 1, commi 5 e 6;
- La segnalazione deve avere ad oggetto violazioni come definite nel successivo articolo 3, comma 1;
- Il segnalante deve essere venuto a conoscenza di tali violazioni nel proprio contesto lavorativo;
- La segnalazione deve essere effettuata nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- La segnalazione deve essere inoltrata al RPCT o, nei casi previsti dalla normativa, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione. Sono altresì tutelate, ove ne ricorrano i presupposti le divulgazioni pubbliche le denunce all'autorità giudiziaria.

## Art. 3 Definizione e contenuti delle segnalazioni di violazioni

1. Per segnalazione di violazioni si intende qualunque segnalazione avente come oggetto:

- Violazioni del diritto nazionale
- Illeciti civili
- Illeciti amministrativi
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001
- Illeciti penali
- Illeciti contabili
- Violazioni del diritto dell'UE
- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3)
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE)

lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4)

- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5)
  - Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6)
2. Il soggetto che segnala illeciti deve essere in grado di fornire elementi circostanziati della situazione illecita pervenuta a sua conoscenza. Una segnalazione è ritenuta circostanziata se contiene, ove possibile, i seguenti elementi:
- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Ateneo;
  - b) una chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione;
  - c) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le condotte in ipotesi illecite;
  - d) se conosciute, le generalità o altri elementi utili a identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere le condotte oggetto della segnalazione;
  - e) se conosciuti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulle condotte oggetto di segnalazione;
  - f) se noti, l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza delle condotte oggetto della segnalazione;
  - g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

3. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Non possono essere oggetto di segnalazione:

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

#### **Art. 4 Canali e modalità per la segnalazione di violazioni**

1. Le segnalazioni di violazioni devono essere indirizzate al RPCT, secondo una delle seguenti modalità:
- preferibilmente attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica dedicata [unibs.whistleblowing.it/#/](https://unibs.whistleblowing.it/#/);
- oppure:

- inviando una lettera in doppia busta chiusa tramite posta ordinaria o interna, la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di identità e la seconda con la segnalazione. Entrambe devono poi essere inserite in una terza busta chiusa indirizzata al RPCT Università degli Studi di Brescia, Piazza del Mercato, 15 – 25121 Brescia, con apposta sulla busta la dicitura “Riservata al RPCT”; oppure
  - in forma orale dopo aver concordato uno specifico appuntamento fissato entro un termine ragionevole.
2. All'atto del ricevimento della segnalazione i dati identificativi del segnalante saranno secretati per tutta la durata del procedimento. La segnalazione viene gestita esternamente al sistema documentale di Ateneo per garantire l'anonimato. Ai segnalanti è garantito l'anonimato e l'identità potrà essere rivelata solo ed esclusivamente nei casi previsti al successivo art. 5. La violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante comporta la violazione dei doveri d'ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle relative sanzioni. La trasmissione della segnalazione a soggetti interni all'amministrazione dovrà avvenire sempre previa eliminazione di tutti i riferimenti che consentono di risalire all'identità del segnalante.
  3. Qualora la segnalazione dovesse essere trasmessa a strutture non competenti, queste avranno cura di trasmettere la segnalazione direttamente al RPCT.
  4. Soltanto ove ricorrano i presupposti legge, le tutele sono estese anche alle segnalazioni effettuate direttamente ad ANAC (art. 6 d.lgs. 24/2023) o in modalità di divulgazione pubblica (art. 15 d.lgs. 24/2023).
  5. Eventuali comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dall'amministrazione nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione vanno trasmesse esclusivamente ad ANAC. Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT dell'Università, egli offre il supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste.
  6. Qualora il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, il Direttore Generale lo sostituisce nella gestione a analisi della segnalazione.

### **Art. 5 Gestione delle segnalazioni**

1. Ad ogni segnalazione viene assegnato un codice identificativo composto da numero progressivo seguito dall'anno. Il RPCT rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, anche mediante piattaforma dedicata; mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante; dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute; fornisce un riscontro alla persona segnalante.
2. Il RPCT prende in esame le segnalazioni pervenute e, nel rispetto della riservatezza e garantendo l'imparzialità, effettua ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi, eventualmente, del supporto e della collaborazione delle competenti strutture dell'Ateneo e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni all'Ateneo. 3. Il RPCT avvia una istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate, anche dialogando con il *whistleblower* chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. A seguito dell'istruttoria il RPCT alternativamente:
  - ove risultino elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, dispone l'archiviazione fornendo adeguata motivazione;
  - ove le segnalazioni risultino sufficientemente circostanziate, il RPCT si rivolge agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterni, ognuno secondo le proprie competenze.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione.
3. Nel caso le segnalazioni riguardino personale docente, il RPCT le trasmette al Rettore.
4. Nel caso in cui non si comprometta l'accertamento dei fatti, il segnalato può essere informato

delle segnalazioni a suo carico; in ogni caso deve essere salvaguardato l'anonimato del segnalante.

5. Il RPCT comunica al segnalante in modo sintetico e tempestivo le azioni adottate a seguito della segnalazione.

### **Art. 6 Tutela della riservatezza del soggetto che segnala violazioni**

#### **1. Tutela della riservatezza del segnalante**

Per le finalità di cui alla presente procedura, l'Università garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante. Ai fini di una maggior tutela, l'Università mette a disposizione come canale principale di segnalazione una piattaforma informatica per la ricezione delle segnalazioni che utilizza strumenti di crittografia e garantisce la tutela del segnalante.

L'identità del segnalante può essere rivelata solo con il consenso esplicito del segnalante; in tal caso si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

#### **2. sottrazione della segnalazione al diritto di accesso**

La segnalazione non è soggetta al diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 D.lgs. 33/2013. L'anonimato non è opponibile all'autorità giudiziaria; tuttavia, la segnalazione all'autorità giudiziaria deve avvenire evidenziando che essa è pervenuta da un soggetto cui è accordata la tutela della riservatezza.

#### **3. Trattamento dei dati personali**

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti e degli altri soggetti coinvolti, l'acquisizione e gestione delle segnalazioni avviene in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

Sul sito istituzionale dell'Università (<https://www.unibs.it/it/protezione-dati-personali>) è disponibile l'informativa relativa al trattamento di dati personali nell'ambito delle segnalazioni di cui alla presente procedura.

### **Art. 7 Tutela da ritorsioni**

I soggetti di cui all'art. 1 comma 6 sono tutelati da ogni forma di ritorsione conseguente e connessa alla segnalazione della violazione, intendendosi per ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

### **Art. 8 Responsabilità del dipendente che segnala illeciti**

La tutela del *whistleblower* non trova applicazione in caso di responsabilità penale (calunnia o diffamazione) o civile (danno ingiusto causato da dolo o colpa).

### **Art. 9 Comunicazione e monitoraggio**

1. Il RPCT rende conto nella Relazione annuale sull'attuazione del Piano Triennale Anticorruzione delle segnalazioni di illeciti ricevute, archiviate e processate. I dati ottenuti mediante le segnalazioni e le successive istruttorie dovranno essere utilizzati per aggiornare o integrare la

mappatura dei rischi del Piano di prevenzione della corruzione dell'Ateneo.

2. Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione può inoltre suggerire alle Autorità e agli Organi competenti dell'Ateneo eventuali misure per correggere fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione evidenziati dalle dette segnalazioni.

#### **Art. 10 Disposizioni finali**

1. La presente Procedura, proposta dal RPCT, è approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, ed emanata con decreto del Rettore. Essa è pubblicata all'Albo ufficiale e sul sito dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Per ogni ulteriore approfondimento e chiarimento dei contenuti della presente procedura si rimanda alle "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne." Approvate con Delibera ANAC n°311 del 12 luglio 2023 e al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.